



Mercoledì 28/05/2025

L'accordo di sospensione del canone deve risultare da elementi oggettivi

A cura di: *FiscoOggi*

In linea generale il reddito derivante dalla locazione di immobili a uso non abitativo corrisponde all'â€™affitto pattuito fin quando risulta in vita il contratto o fino a un provvedimento di sfratto.

Nel caso in cui il contribuente intenda giustificare un minor reddito fondiario dichiarato, derivante da locazione commerciale, a causa di un accordo di sospensione o riduzione del canone, Ã" necessario che tale accordo sia provato in modo oggettivo, attraverso documenti dotati di data certa e non riconducibili esclusivamente alla parte interessata.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione con lâ€™ordinanza n. 10871 del 24 aprile 2025, accogliendo il ricorso dell'â€™Agenzia delle entrate contro una sentenza della Corte tributaria della Lombardia, che aveva invece riconosciuto validitÃ a un accordo non registrato.

<https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/laccordo-sospensione-del-canone-deve-risultare-elementi-oggettivi>